

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1980 del 11/11/2019

Seduta Num. 41

**Questo** lunedì 11 **del mese di** novembre

**dell' anno** 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Donini Raffaele	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Venturi Sergio	Assessore

Presiede il Vicepresidente Donini Raffaele  
attesa l'assenza del Presidente

**Funge da Segretario l'Assessore:** Costi Palma

**Proposta:** GPG/2019/1252 del 10/07/2019

**Struttura proponente:** SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA LEGGE  
REGIONALE N. 24/2000, IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO (UE) N.  
1308/2013, PER LA PARTE RELATIVA ALLE ORGANIZZAZIONI DI  
PRODUTTORI

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Nicola Benatti

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Richiamati:

- la Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 24 "Disciplina delle Organizzazioni di Produttori e delle Organizzazioni Interprofessionali per i prodotti agroalimentari", come modificata dalla L.R. 9 maggio 2001 n. 14 e dalla L.R. 16 luglio 2015 n. 9;
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che, tra l'altro, modifica il suddetto regolamento (UE) n. 1308/2013;

Visti:

- il D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003, n. 38";
- il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 387 del 3 febbraio 2016 che reca le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle Organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 152 e ss. del Regolamento (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
- il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 1108 del 31 gennaio 2019 che reca le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i e del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e di modifica del DM 387 del 3 febbraio 2016;

Viste, inoltre le Linee Guida per il Riconoscimento, Controllo, Sospensione e Revoca delle Organizzazioni di Produttori approvate ai sensi dell'art. 10, comma 2, del soprarichiamato Decreto n. 387/2016 e finalizzate a chiarire gli aspetti attuativi delle previsioni normative di riferimento;

Rilevato che, ai sensi degli articoli 1 e 2 della L.R. n. 24/2000 e ss.mm.ii.:

- la Regione Emilia-Romagna promuove il consolidamento del sistema organizzativo relativo ai prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, dettando la disciplina relativa alle Organizzazioni di produttori, alle Associazioni di organizzazioni di produttori e alle Organizzazioni interprofessionali, conformemente ai regolamenti europei, con l'esclusione delle Organizzazioni di produttori e delle Associazioni di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e di quello dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;
- sono istituiti appositi elenchi, gestiti dalla direzione generale competente in materia di agricoltura, in cui sono iscritte le Organizzazioni di Produttori, le Associazioni di organizzazioni di Produttori e le Organizzazioni Interprofessionali che ne facciano richiesta, in possesso rispettivamente dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 5 della medesima legge regionale;
- l'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per la concessione dei contributi di cui alla stessa L.R. n. 24/2000 e ss.mm.ii.;
- la Giunta definisce le modalità di verifica dei requisiti, i termini e le procedure per l'iscrizione nell'elenco;

Richiamate, in ordine alle disposizioni regionali di disciplina delle organizzazioni di produttori, le proprie deliberazioni:

- n. 2074 del 28 dicembre 2012 con la quale da ultimo sono state approvate le disposizioni applicative della Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 24, ed in particolare il paragrafo 4.b "Produzione commercializzata" dell'Allegato alla suddetta delibera ove è previsto, tra l'altro, che per ottenere il riconoscimento:
  - l'O.P. deve rappresentare un valore minimo di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, non inferiore al valore minimo indicato nell'Allegato 1 della medesima deliberazione;
  - per valore della produzione commercializzata si intende, anche ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, il fatturato diretto relativo all'intero settore o al/ai prodotto/i oggetto di riconoscimento, limitatamente al prodotto conferito dai soci produttori appartenenti all'O.P. o alla Sezione O.P., al netto dell'IVA;

- n. 889 del 11 giugno 2018 recante "L.R. n. 24/2000 e ss.mm.ii. e Reg. (UE) n. 702/2014 - Contributi alle organizzazioni di produttori - Approvazione regime d'aiuto";

Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 342 del 17 marzo 2008 recante "Modalità operative per elaborazione e presentazione elenchi soci O.P. e disposizioni in ordine ad adeguamento tabelle settore/prodotti di iscrizione in elenco regionale" con la quale sono state approvate le procedure applicative per l'utilizzo del programma informatico per l'elaborazione e la presentazione da parte delle Organizzazioni degli elenchi soci in funzione dell'attuazione della L.R. n. 24/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che l'art. 154 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2393/2017 prevede, tra l'altro, che:

- qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del medesimo Regolamento;
- gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione di produttori che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 (del medesimo Regolamento), purché l'organizzazione di produttori soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni settore per cui chiede il riconoscimento;
- gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2018 e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152;
- nel caso in cui le organizzazioni di produttori sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2018 ma non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 152 del suddetto Regolamento, gli Stati membri revocano il loro riconoscimento al più tardi il 31 dicembre 2020;

Richiamata la propria deliberazione n. 1951 del 22 dicembre 2014 recante "Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della L.R. 24/00 - Riconoscimento ai sensi dell'art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013" con la quale si è provveduto al riconoscimento ai sensi del Reg. (UE) n.

1308/2013 delle organizzazioni già riconosciute ai sensi della previgente normativa regionale;

Considerato che l'art. 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2393/2017, prevede che le organizzazioni di produttori sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono almeno una delle attività elencate alla rinnovata lettera b) del medesimo articolo;

Atteso che, con riferimento al macro-settore "cerealicolo-riso-oleaginoso", occorre prevedere una ripartizione in più settori oggetto di riconoscimento ai sensi del paragrafo 1-bis dell'art. 154 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, tra quelli elencati all'art. 1, paragrafo 2, del medesimo Regolamento e precisamente:

- a) cereali (parte I dell'allegato al Reg. (UE) n. 1308/13);
- b) riso (parte II dell'allegato al Reg. (UE) n. 1308/13);
- c) altri prodotti (parte XXIV dell'allegato al Reg. (UE) n. 1308/13);

Ritenuto opportuno provvedere ad un aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla citata propria deliberazione n. 2074/2012, relative alla OP che rappresentano un valore o volume minimo di produzione commercializzata, al fine di provvedere:

- ad uno snellimento degli adempimenti amministrativi in capo alle OP al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di iscrizione al suddetto Elenco regionale;
- ad una semplificazione e razionalizzazione delle procedure interne previste per la verifica dei suddetti requisiti;
- ad adeguare le specifiche disposizioni alle modifiche normative intervenute a livello europeo;

Preso atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 e 3 del Decreto Ministeriale n. 387/2016, così come modificato dal Decreto Ministeriale n. 1108/2019 è prevista la facoltà per le Regioni di riconoscere le seguenti tipologie di OP:

- a) O.P. dei settori elencati all'art. 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e che rappresentano un valore o volume minimo di produzione commercializzata, ceduta o conferita dai soci, non inferiore, in alternativa:

- al valore minimo di produzione commercializzata indicato nell'allegato 1 al medesimo decreto;
  - al 2% della produzione regionale del settore di riferimento desunta dai dati ISTAT, espressa in quantità o in volume;
- b) in deroga ai suddetti requisiti, OP che, in forza di un mandato a vendere espressamente rilasciato da ciascuno dei propri aderenti:
- negoziano esclusivamente il latte crudo dei propri aderenti e che devono rappresentare una quantità minima di produzione meglio precisata nel D.M. a cui si rimanda;
  - richiedono il riconoscimento per bovini vivi del genere Bos e specie taurus destinati alla macellazione, che intendono negoziare il prodotto dei soci senza che vi sia il trasferimento della proprietà devono dimostrare di avere mandati a vendere per un quantitativo minimo meglio precisata nel D.M. a cui si rimanda;
  - richiedono il riconoscimento per il settore dei seminativi, esclusi prodotti destinati alla semina, che intendono negoziare il prodotto dei soci senza che vi sia il trasferimento della proprietà devono dimostrare di avere mandati a vendere per un quantitativo minimo meglio precisata nel D.M. a cui si rimanda;
- c) O.P. dei settori che non figurano nell'elenco di cui all'art. 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e quindi non rientrano nell'applicazione del regolamento OCM che riguarda le organizzazioni di produttori;

Considerato in particolare che la prima tipologia di O.P. sopra indicata di cui alla lettera a), rappresenta la quasi totalità delle OP riconosciute ed operanti sul territorio nazionale e che le ulteriori tipologie di cui alle lettere b) e c), previste in deroga dal citato D.M., risultano essere casi sporadici;

Considerato inoltre che, per quanto attiene la Regione Emilia-Romagna, non è stata a tutt'oggi presentata alcuna richiesta di riconoscimento di OP delle tipologie b) e c);

Viste le disposizioni nazionali di cui al citato Decreto Ministeriale n. 1108/2019 con riferimento al riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 102/2005;

Ritenuto di rinviare alle disposizioni ministeriali di cui ai predetti Decreti n. 387/2016 e n. 1108/2019 e alle successive attuazioni tecniche ministeriali la disciplina di riferimento per il riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni di produttori delle tipologie delle lettere b) e c) e di demandare ad un atto formale del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera, l'approvazione della modulistica;

Ritenuto infine di stabilire che le disposizioni approvate con il presente atto si applichino secondo le seguenti tempistiche:

- relativamente ai nuovi riconoscimenti con decorrenza dalla data di adozione del presente atto;
- relativamente alle modalità di controllo per il mantenimento dei requisiti delle OP già riconosciute, a far data dalle verifiche del 2020 per il mantenimento dei requisiti di iscrizione nell'Elenco regionale relativi all'annualità 2019;
- relativamente agli eventuali adeguamenti del riconoscimento delle OP già riconosciute (quali la ripartizione in più settori o le OP che operano in settori che non figurano nell'elenco di cui all'art. 1, paragrafo 2 del, Regolamento (UE) n. 1308/2013) con decorrenza dal 01/01/2020;
- relativamente ai requisiti di riconoscimento e mantenimento per le OP già iscritte nell'Elenco regionale con decorrenza dal 01/01/2020 e successivo controllo per il mantenimento relativo all'annualità 2020;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019, recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021", ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella

Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015"
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";
- n. 309 del 4 marzo 2019 "Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;



Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

**D E L I B E R A**

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare le nuove "Disposizioni applicative per il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori che rappresentano un valore minimo di produzione commercializzata per l'applicazione della Legge regionale n. 24/2000 e ss.mm.ii., in conformità al Regolamento (UE) n. 1308/2013", nella formulazione allegata al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che le disposizioni di cui alla presente deliberazione sostituiscono integralmente le previsioni di cui alle proprie deliberazioni n. 342 del 17 marzo 2008 e n. 2074 del 28 dicembre 2012 secondo le tempistiche di cui al successivo punto 4;
- 4) di stabilire che le presenti disposizioni si applichino secondo le seguenti tempistiche:
  - relativamente ai nuovi riconoscimenti con decorrenza dalla data di adozione del presente atto;
  - relativamente alle modalità di controllo per il mantenimento dei requisiti delle OP già riconosciute, a far data dalle verifiche del 2020 per il mantenimento dei requisiti di iscrizione nell'Elenco regionale relativi all'annualità 2019;
  - relativamente agli eventuali adeguamenti del riconoscimento delle OP già riconosciute (quali la ripartizione in più settori o le OP che operano in settori che non figurano nell'elenco di cui all'art. 1, paragrafo 2 del, Regolamento (UE) n. 1308/2013) con decorrenza dal 01/01/2020;
  - relativamente ai requisiti di riconoscimento e mantenimento per le OP già iscritte nell'Elenco regionale con decorrenza dal 01/01/2020 e successivo controllo per il mantenimento relativo all'annualità 2020;
- 5) di demandare ad atto formale del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera, l'eventuale modifica dei termini stabiliti con il presente atto nonché l'approvazione della necessaria modulistica;

- 6) di demandare altresì ad atto formale del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera, la definizione delle procedure di applicazione del programma informatico "Gestione OP" per la gestione dell'archivio dei soci nonché dei riepiloghi dei registri di carico e scarico e gli obblighi in capo alle OP;
- 7) di stabilire che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nell'Allegato 1 al presente atto possano essere disposte dal Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera;
- 8) di rinviare alle disposizioni nazionali di cui al Decreto Ministeriale n. 387/2016 e n. 1108/2019 la disciplina del riconoscimento delle OP che operano in altri settori, non compresi nel Regolamento (UE) n. 1308/2013, delle AOP che operano nei settori elencati all'art. 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle OP che intendono esclusivamente negoziare il prodotto dei soci (per le tipologie di prodotti previsti dal suddetto D.M.) senza che vi sia il trasferimento della proprietà, in forza di un mandato a vendere espressamente rilasciato da ciascuno dei propri aderenti e di demandare ad un atto formale del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera, l'approvazione della relativa modulistica;
- 9) di dare atto inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 10) di inviare copia del presente atto alle Organizzazioni di produttori già riconosciute e iscritte nell'Elenco regionale;
- 11) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

- - -

# **Disposizioni applicative per il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori che rappresentano un valore minimo di produzione commercializzata per l'applicazione della Legge regionale n. 24/2000, in conformità al Regolamento (UE) n. 1308/2013**

## **Sommario**

- 1) Ambito operativo**
- 2) Scopo e attività delle OP**
- 3) OP con soci in più regioni**
- 4) Requisiti per il riconoscimento**
  - 4.1 Numero soci e valore produzione commercializzata
  - 4.2 Organizzazione amministrativa e tecnico-operativa
  - 4.3 Controllo democratico
  - 4.4 Soci produttori
  - 4.5 Soci indiretti
  - 4.6 Produzione commercializzata
  - 4.7 Modalità di commercializzazione dell'OP
  - 4.8 Vincoli del produttore
  - 4.9 Autorizzazioni in deroga e contratti di soccida
  - 4.10 Statuto e regolamenti interni dell'OP
  - 4.11 Registro di carico e scarico
  - 4.12 Redazione del bilancio
- 5) Elenco regionale**
  - 5.1 Adempimenti dell'OP a seguito di intervenute modifiche societarie o amministrative
  - 5.2 Programma informatico per la gestione dati OP
- 6) Elenco Nazionale delle OP**
- 7) Domanda di iscrizione nell'Elenco regionale**
  - 7.1 Istruttoria e iscrizione nell'Elenco regionale
  - 7.2 Verifiche ulteriori per l'iscrizione di OP con soci in più regioni
  - 7.3 Variazione dell'iscrizione da parte di OP già iscritte
- 8) Controlli sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco regionale**
- 9) Inadempienze e inosservanza dei requisiti di riconoscimento**
- 10) Fusione e incorporazione**

## **1) Ambito operativo**

La Regione può riconoscere le Organizzazioni di produttori (di seguito definite come OP) e che ne facciano richiesta, che rappresentano un valore minimo di produzione commercializzata (di seguito VPC), purché in possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale n. 24/2000 recante “Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari”, dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 (di seguito Regolamento) e dal Decreto Ministeriale n. 387 del 3 febbraio 2016 per quanto compatibile, ad esclusione dei seguenti settori che sono disciplinati ad altre apposite normative, a cui si rimanda:

- a) Settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola;
- b) Prodotti ortofrutticoli (freschi);
- c) Prodotti ortofrutticoli trasformati.

Ai fini del riconoscimento le OP devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

1. società di capitali;
2. società cooperative agricole e loro consorzi;
3. società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme associate.

Il riconoscimento viene concesso per uno specifico settore elencato all’art. 1, paragrafo 2, del Regolamento e nell’allegato 2 delle presenti disposizioni, salvo l'espressa richiesta dell'OP di limitare il riconoscimento ad uno o più prodotti o a specifiche categorie merceologiche.

Le società possono costituire al loro interno una o più sezioni OP per ciascun settore o prodotto di interesse, inserendo specifiche previsioni negli statuti in conformità all’art. 154, paragrafo 1 del Regolamento; in tal caso i requisiti, i vincoli ed i controlli si riferiscono esclusivamente alla sezione stessa ed ai produttori che vi aderiscono.

La Regione può, su richiesta, concedere alla OP un riconoscimento per ogni settore tra quelli indicati nell’articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento e nell’allegato 2 delle presenti disposizioni, purché la stessa OP soddisfi le condizioni e i requisiti minimi previsti per ogni settore, in conformità all’art. 154, paragrafo 1-bis del Regolamento.

## **2) Scopo e attività delle OP**

Le OP hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei soci produttori ed in particolare:

- assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
- concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;
- ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;
- promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
- promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;

- provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;
- contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
- sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;
- fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

Le OP devono svolgere almeno una delle seguenti attività, in conformità all'art. 152, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento:

1. trasformazione comune;
2. distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;
3. condizionamento, etichettatura o promozione comune;
4. organizzazione comune del controllo di qualità;
5. uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;
6. gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione;
7. appalti comuni dei mezzi di produzione;
8. qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) paragrafo 1 dello stesso Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 154, paragrafo 3 del Regolamento, le OP che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2018 devono soddisfare la suddetta condizione entro il 30 giugno 2020, pena la revoca del riconoscimento che verrà effettuata al più tardi entro il 31 dicembre 2020.

### **3) OP con soci in più regioni**

In caso di OP con soci con sedi operative, in più regioni definite anche "OP interregionali" la Regione competente ai fini del riconoscimento (di seguito denominata Regione di riferimento) è quella nel cui territorio viene realizzato il maggiore valore di produzione commercializzata. La Regione di riferimento coordina le verifiche svolte - anche al fine dei controlli per il mantenimento dei requisiti - da ciascuna Regione interessata per la parte di competenza.

Al fine del riconoscimento di una OP con soci in più regioni, si considerano:

- a) tutti i soci produttori sia con sedi operative nella Regione di riferimento sia in quelle in cui l'OP intende svolgere la propria attività;
- b) il fatturato complessivo realizzato dalla stessa commercializzando il prodotto conferito dai soci produttori, diretti e indiretti, aderenti all'OP.

Al fine della iscrizione nell'Elenco regionale è necessario che l'OP abbia anche sede operativa in Regione secondo quanto disposto dall'art. 3, comma, 2, lettera g) della L.R. n. 24/2000. L'OP è tenuta, altresì a fornire, l'elenco di tutti i soci produttori, diretti ed indiretti, suddivisi per regione considerando la sede operativa delle aziende agricole, secondo le modalità riportate nel paragrafo 4.4.

Le OP che abbiano soci con aziende agricole ubicate in altre regioni, devono garantire la registrazione di dati certi sul prodotto fatturato dall'OP stessa, che consentano la suddivisione per regione di provenienza del prodotto, come indicato ai successivi paragrafi 4.7 e 4.8.

Nel caso in cui per due anni consecutivi il maggior VPC della OP riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna non risulti soddisfatto nel territorio regionale la competenza del successivo controllo sulla permanenza dei requisiti è attribuita alla Regione in cui è realizzato il maggior VPC. Prima dello scadere dei due anni consecutivi, è data facoltà alle OP di chiedere il trasferimento della competenza del controllo sulla permanenza dei requisiti alla Regione dove l'OP ha il maggior VPC.

### **4) Requisiti per il riconoscimento**

#### **4.1 Numero soci e valore produzione commercializzata**

Per ottenere il riconoscimento l'OP deve associare un numero minimo di soci produttori conferenti, come indicato nell'allegato 2; a tal fine si considerano sia i produttori diretti soci dell'OP sia i produttori associati indirettamente (cioè aderenti tramite una società/forma associata socia dell'OP).

Inoltre, l'OP deve rappresentare un valore minimo di VPC (inteso quale fatturato diretto dell'OP al netto dell'IVA, derivante dal prodotto conferito o ceduto dai soci, non inferiore a quello indicato, rispettivamente, nell'allegato 2 per ogni settore oggetto di riconoscimento.

L'OP deve inoltre garantire e dimostrare che il VPC proveniente dalla cessione o dal conferimento dei soci produttori sia superiore al 50% della produzione commercializzata complessivamente dall'OP stessa per il settore o prodotto o gruppi di prodotti oggetto di riconoscimento. Il possesso di tale requisito è verificato con i dati riportati nella nota integrativa al bilancio e nel registro di carico e scarico.

#### **4.2 Organizzazione amministrativa e tecnico-operativa**

L'OP deve offrire sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata in base allo Statuto che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche nonché di concentrazione dell'offerta.

Il corretto svolgimento dell'attività è verificato, mediante la presentazione di una relazione tecnico-amministrativa-commerciale che descriva le strutture tecniche dell'OP idonee alla gestione della produzione trattata, con l'indicazione del personale amministrativo, commerciale e tecnico impiegato e attesti la presenza di:

- un supporto amministrativo per la tenuta della contabilità della società;
- un referente tecnico e/o commerciale;
- una o più sedi operative.

Si precisa che, ai fini della valutazione dell'organizzazione amministrativa-tecnico-commerciale, si considerano anche le attività realizzate e le risorse possedute:

- a) da società controllata dall'OP ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- b) da società commerciali partecipate o di cui l'OP è socia.

#### **4.3 Controllo democratico**

L'OP deve essere costituita su iniziativa dei produttori singoli o associati e controllata democraticamente dai produttori stessi.

Al fine del riconoscimento l'OP deve pertanto presentare copia del verbale dell'Assemblea dei soci che indichi la volontà da parte dei soci medesimi di richiedere il riconoscimento, incaricando il legale rappresentante, o altro amministratore delegato, di formalizzare l'istanza.

Inoltre, eventuali soci non produttori, che aderiscono direttamente all'OP, non possono determinare le decisioni dell'OP stessa; a tal fine essi non possono:

- a. rappresentare complessivamente più del 10% dei diritti di voto dell'OP;
- b. assumere direttamente cariche sociali;
- c. svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP;
- d. beneficiare di eventuali contributi conseguenti all'appartenenza all'OP.

Lo statuto, o un regolamento interno a cui rinvii lo statuto stesso, deve pertanto specificare gli ambiti decisionali ritenuti propri dell'OP ed in merito ai quali i soci non produttori devono astenersi dal votare in Assemblea.

#### **4.4 Soci produttori**

Per “soci produttori” si intendono tutti i produttori agricoli come definiti dal Regolamento (UE) n. 1307 del 2013 che aderiscono all'OP, sia come imprese individuali, sia come società, iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 “Disciplina dell'Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna” o, se fuori regione, presenti nel SIAN.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del Decreto legislativo n. 99/2004.

In particolare, si considerano sia i soci produttori che aderiscono direttamente all'OP (denominati “**soci diretti**”) sia i soci produttori che aderiscono ad una società/forma associata socia dell'OP (denominati “**soci indiretti**”), ovunque sia ubicata la sede operativa dell'azienda agricola, purché all'interno del territorio nazionale.

I soci indiretti sono, pertanto, tenuti a rispettare gli stessi obblighi previsti per i soci diretti.

Ogni socio, sia esso diretto che indiretto, può aderire ad una sola OP per l'intero settore o anche solo per uno o più prodotti per cui l'OP è riconosciuta. Ne consegue che il socio dichiara all'atto della domanda di adesione all'OP, o secondo le modalità e i tempi da quest'ultima disciplinati, il prodotto o i prodotti per i quali intende aderire.

Tali informazioni devono essere registrate, a cura dell'OP, nell'archivio dei propri soci gestito attraverso l'apposito programma informatico di cui al successivo paragrafo 5.2.

In assenza di specifica comunicazione, il socio è considerato vincolato per tutto il settore di riconoscimento dell'OP.

Nel caso il socio conferisca all'OP prodotti per i quali non ha dato l'adesione, tali prodotti vengono considerati come acquisti da non soci e non entrano, pertanto, a far parte del valore della produzione commercializzata dall'OP stessa.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.9, non è consentito aderire ad un'OP per un prodotto per il quale il produttore è soggetto ad obbligo di conferimento, anche se la società cui conferisce il prodotto non aderisce ad alcuna OP.

Possono aderire all'OP in qualità di soci anche gli imprenditori agricoli che stipulino un contratto associativo di soccida semplice, ai sensi delle disposizioni vigenti, sia in veste di soccidante che di soccidario.

In particolare, i soccidari possono a loro volta aderire all'OP per la quota di accrescimenti di prodotto di loro spettanza, in conformità al contratto di soccida, purché il tipo di contratto che sottoscrivono non si configuri come prestazione d'opera o appalto di servizio. Al fine dell'applicazione delle presenti disposizioni i contratti di soccida semplice devono necessariamente contenere gli elementi indicati all'Allegato 5.

Qualora i soci dell'OP stipulino contratti di soccida, deve essere approvato un regolamento interno dell'OP che imponga ai soci l'obbligo di presentare l'elenco aggiornato dei soggetti soccidanti e soccidari (ditta o denominazione o ragione sociale) con cui rispettivamente ciascuno ha stipulato tali contratti.

#### **4.5 Soci indiretti**

Il socio diretto dell'OP deve garantire, attraverso opportune norme statutarie e/o regolamentari, che i propri aderenti (c.d. soci indiretti dell'OP) siano sottoposti agli stessi vincoli dei soci diretti, in particolare in riferimento al periodo minimo di adesione, gli obblighi di conferimento e l'obbligo di adesione ad una sola OP per un determinato prodotto.

Si intendono altresì soci indiretti dell'OP anche i soci di società o di altre forme associate che aderiscono, a loro volta, indirettamente all'OP (c.d. soci dei “soci indiretti” dell'OP).

Una società può aderire all'OP anche solo con una parte dei propri soci, costituendo al proprio interno una sezione di soci, mediante apposite norme statutarie e/o regolamentari, e garantendo il rispetto dei vincoli previsti.

#### **4.6 Produzione commercializzata**

Per ottenere il riconoscimento, l'OP deve rappresentare un volume minimo di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, non inferiore al valore minimo indicato nell'allegato 2 delle presenti disposizioni.

In particolare, per VPC si intende, anche ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, il fatturato diretto relativo all'intero settore o al/ai prodotto/i oggetto di riconoscimento, limitatamente al prodotto conferito dai soci produttori, diretti o indiretti, all'OP o alla Sezione OP, al netto dell'IVA.

Non concorre a determinare il VPC il fatturato dell'OP derivante da prodotto acquistato da non soci, o da soci non aderenti per quelle determinate produzioni, che pertanto deve essere evidenziato separatamente secondo quanto previsto ai paragrafi 4.11 e 4.12.

Il prodotto del soccidario acquistato dal soccidante non può essere inserito nella VPC dell'OP.

Nel caso il soccidario non sia socio dell'OP e disponga della quota di prodotto di propria spettanza, quest'ultimo non concorre al VPC dell'OP.

Ai fini del riconoscimento, la produzione commercializzata è rappresentata:

- nel caso di società già esistenti da almeno un anno, dal fatturato della costituenda OP, realizzato nell'anno precedente (inteso come esercizio contabile) la presentazione della domanda di riconoscimento, ricavato dal bilancio e dagli altri documenti contabili della società stessa;
- in caso di società di più recente costituzione, dal fatturato realizzato direttamente dai soci (desunto dalla loro documentazione contabile) nell'anno precedente (inteso come esercizio contabile) la presentazione della domanda di riconoscimento.

Ai fini del mantenimento dei requisiti, il VPC si desume dall'ultimo bilancio approvato dall'OP, con il supporto degli altri documenti contabili e dal registro di carico e scarico.

Ai fini del calcolo della produzione commercializzata dalla OP, per il riconoscimento e il mantenimento dello stesso, è escluso:

- a) il prodotto reimpiegato nelle attività dell'azienda del socio;
- b) il prodotto destinato al consumo proprio del socio;
- c) il prodotto acquistato da terzi sia da parte della OP medesima che dai soci che la compongono;
- d) il prodotto che l'OP rivende ai propri soci a meno che esso abbia subito un processo di trattamento, trasformazione o confezionamento ad opera dell'OP (es. da sementi grezze a sementi certificate e confezionate).

#### **4.7 Modalità di commercializzazione dell'OP**

La commercializzazione del prodotto da parte dell'OP può avvenire direttamente, oppure con una delle seguenti modalità:

- a) tramite società controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- b) tramite società commerciali partecipate o di cui l'OP è socia;
- c) tramite forme associate di OP (AOP);
- d) vendita diretta del socio su contratto OP con fatturazione del socio stesso (nelle fatture deve essere fatto espresso riferimento al contratto, al contratto-quadro o a accordi interprofessionali stipulati dall'OP);



e) vendita in nome e per conto dei soci.

La vendita con le modalità di cui ai punti a), b), c), d) ed e) deve essere supportata da:

- contratti, accordi bilaterali, deliberazioni degli organi decisionali che permettano di individuare i soggetti coinvolti, le quantità e le condizioni di vendita dei prodotti;
- regolari fatture che specifichino, in modo chiaro, i soggetti coinvolti nella compravendita, quantità e valore del prodotto oggetto di trasferimento.

Il prodotto venduto direttamente dal socio su contratto OP e quello venduto dall'OP in nome e per conto dei soci non concorre alla determinazione del VPC dall'OP (ovvero al fatturato diretto OP) ai fini del rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 2.

#### **4.8 Vincoli del produttore**

I soci produttori devono rendere disponibile all'OP, ai fini dell'immissione sul mercato, l'intera produzione per la quale aderiscono, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'OP stessa, secondo le seguenti modalità:

1. conferimento o vendita all'OP;
2. vendita diretta del socio su contratto OP con fatturazione del socio stesso (nelle fatture deve essere fatto espresso riferimento al contratto stipulato dall'OP). Questa possibilità presuppone che siano stati stipulati contratti dell'OP con i clienti, contratti quadro o accordi interprofessionali ancora vigenti.
3. vendita dell'OP in nome e per conto dei soci.

L'obbligo dei soci di cedere o conferire alla OP la propria produzione espressa in quantità o in volume è pertanto soddisfatto indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all'organizzazione di produttori, in forza di un contratto dell'OP o di un mandato a vendere, qualora previsto dallo statuto o dal regolamento interno.

La somma dell'importo delle fatture emesse dai soci in forza di un contratto dell'OP o di un mandato a vendere deve essere indicata nei "conti d'ordine" del bilancio dell'OP, separatamente per ciascun prodotto o tipologia merceologica.

#### **4.9 Autorizzazioni in deroga e contratti di soccida**

L'OP deve provvedere all'immissione sul mercato dell'intera produzione dei soci, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della LR n. 24/2000 che prevede che le OP possono autorizzare i soci, nel rispetto delle condizioni dalle medesime stabilite, a vendere direttamente sul mercato fino al 50% della propria produzione.

Tale autorizzazione in deroga può essere prevista direttamente nello statuto, demandata al regolamento interno o ad una delibera del CDA.

Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui sopra, viene escluso dal calcolo del 50% il prodotto auto consumato o reimpiegato nelle attività dell'azienda del socio produttore stesso.

Pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 24/2000 l'OP può autorizzare direttamente nello statuto, o secondo le altre modalità sopra indicate, il socio a:

1. vendere e fatturare direttamente una quantità di prodotto fino al 50% della propria produzione;
2. commercializzare e fatturare direttamente (o vendere tramite altra OP ai sensi della L.R. 24/2000 - art. 3 punto 3b) prodotti che rappresentano volumi marginali per l'OP rispetto al volume commercializzabile della stessa;
3. commercializzare e fatturare direttamente una tipologia merceologica non trattata dall'OP; a tal fine si intende anche un prodotto che abbia subito un processo di trasformazione, trattamento o confezionamento;

4. commercializzare e fatturare direttamente o tramite un'altra OP, i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche non rientrano a priori nelle attività commerciali della loro organizzazione.

L'OP può altresì ai sensi dell'art.153 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1308/2013 autorizzare il socio a conferire il prodotto oggetto di riconoscimento a più OP, per motivate ragioni logistiche legate alla distanza, nel caso di aziende agricole con corpi separati.

Il socio deve comunicare all'OP la quantità di prodotto venduta direttamente.

Nel caso di soci che stipulino un contratto associativo di soccida, sia in qualità di soccidanti che di soccidari, il limite della percentuale della produzione deve far riferimento alla quota parte di prodotto di spettanza, anche nel caso in cui la quota di spettanza del soccidario sia acquisita dallo stesso soccidante.

Nel caso il soccidario non sia socio dell'OP e disponga della quota di prodotto di propria spettanza, quest'ultimo non può essere conferito all'OP, ma eventualmente venduto alla stessa.

#### **4.10 Statuto e regolamenti interni dell'OP**

Lo Statuto dell'OP deve contenere gli elementi descritti nell'allegato 6, ed in particolare deve prevedere i seguenti obblighi per i soci al fine di:

- a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;
- b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto, ad una sola OP, salvo deroga, in casi debitamente giustificati, qualora i produttori associati possiedano due o più unità di produzione distinte, situate in aree geografiche diverse oppure che possiedono unità di produzione ad indirizzo convenzionale o biologico;
- c) rendere disponibile all'OP, ai fini dell'immissione sul mercato, l'intera produzione per la quale aderiscono, salvo le autorizzazioni in deroga, come meglio sopra precisate al paragrafo 4.9;
- d) mantenere il vincolo associativo per almeno un anno e, ai fini del recesso, presentare richiesta con un termine di preavviso di almeno 3 mesi e non superiore a 6 mesi per l'eventuale richiesta di recesso. Il recesso acquista efficacia o alla fine dell'esercizio sociale in corso o alla conclusione dell'eventuale programma di impegni;
- e) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori anche a fini statistici;
- f) in caso di OP del settore lattiero caseario, lo statuto dell'OP deve prevedere l'obbligo per i soci, sia diretti che indiretti, di essere in regola con la normativa nazionale in materia di prelievo supplementare del latte (ex regime quote latte); in caso di inosservanza di tale obbligo lo statuto deve prevedere adeguata sanzione, fino all'esclusione del socio dall'OP. Si intende in regola con la normativa in materia di quote latte il produttore che ha regolarmente versato il prelievo imputato come esigibile su SIAN, anche tramite adesione alla rateizzazione di cui alla L. 119/2003, alla L. 33/2009.

Lo statuto di un'OP deve contenere, inoltre, disposizioni concernenti:

1. le procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui sopra alla lettera a);
2. l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'OP;
3. le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
4. le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, per il mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'OP;
5. le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;

6. le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione e/o dell'eventuale Sezione OP.

In particolare, affinché le OP assicurino il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, lo statuto o i regolamenti devono prevedere:

- un singolo produttore non può detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie;
- in deroga al punto precedente, la percentuale massima dei diritti di voto è diversamente definita per i seguenti casi:
  - a. nel caso di OP costituite esclusivamente da due società cooperative, la percentuale massima dei diritti di voto non potrà superare il 50% ciascuna;
  - b. nel caso di OP costituite da due soci di cui uno solo è una società cooperativa, il limite del 35% non si applica alla società cooperativa.

Devono, inoltre, essere approvati dall'Assemblea dei soci uno, o più, regolamenti interni che definiscano le modalità di produzione (intese sia sotto il profilo qualitativo che di programmazione e organizzazione), di conferimento, di immissione sul mercato, nonché le modalità di controllo della produzione dei soci.

Qualora i soci dell'OP stipulino contratti di soccida, deve essere approvato un regolamento interno dell'OP che imponga, tra l'altro l'obbligo di presentare, per i soci dell'OP che stipulino contratti di soccida, sia in qualità di soccidanti che di soccidari, l'elenco aggiornato dei soggetti (ditta o denominazione o ragione sociale) con cui rispettivamente ciascuno ha stipulato tali contratti.

#### **4.11 Registro di carico e scarico**

L'OP è tenuta a registrare dettagliatamente il prodotto in entrata da ciascun socio, nonché l'uscita del prodotto stesso.

Da tali registrazioni deve essere possibile verificare la quantità di prodotto conferito o venduto all'OP da ciascun socio diretto produttore, suddiviso per regione di produzione; le stesse informazioni, relativamente alle produzioni conferite dai soci indiretti, devono essere fornite all'OP dai propri soci diretti.

Il prodotto deve essere sempre espresso in quantità ed in valore e deve essere possibile un collegamento con le fatture e le registrazioni contabili dell'OP.

Le registrazioni devono essere suddivise per ciascuna regione di produzione. Nelle ipotesi di contratti di soccida la produzione s'intende realizzata nella regione in cui è svolta l'attività di allevamento.

Per ogni settore oggetto di riconoscimento le OP devono fornire le predette informazioni.

Il registro di carico e scarico deve coprire un periodo di dodici mesi e comunque deve sempre corrispondere all'arco temporale del bilancio.

Nel caso in cui l'OP utilizzi già normalmente documenti o registri simili, è consentito l'utilizzo degli stessi in sostituzione del registro di carico e scarico, a condizione che siano evidenziati gli elementi sopra riportati.

L'OP è tenuta, inoltre, a compilare annualmente un riepilogo del registro di carico e scarico, utilizzando l'apposito modulo informatizzato del Programma informatico "Gestione OP" di cui al successivo punto 5.2. Per la compilazione si deve fare riferimento alle note presenti all'interno del citato Programma informatico "Gestione OP", i dati richiesti sono quelli indicati negli Allegati 3 e 4.

Nel caso l'OP abbia soci in più regioni o sia riconosciuta per settori diversi, deve compilare i moduli informatizzati del riepilogo dei registri di carico e scarico per ciascuna regione o per ciascun settore di attività e caricarli nell'apposito modulo del suddetto Programma informatico.

Il prodotto acquistato da un soggetto non aderente all'OP deve essere indicato nella colonna "acquisti da non soci" dell'allegato 3, del riepilogo del registro di carico e scarico - parte carico - tale prodotto non deve essere sommato al "totale prodotto soci venduto nell'anno" del medesimo allegato.

È equiparato al prodotto acquistato da non soci anche quello conferito da soci dell'OP che però aderiscono alla stessa per un prodotto diverso da quello di cui trattasi.

#### **4.12 Redazione del bilancio**

Fatte salve le disposizioni normative vigenti, il bilancio dell'OP deve riportare nella nota integrativa le seguenti precisazioni:

1. la ripartizione dei ricavi di vendita dell'OP (di cui alla voce A1 del conto economico) espressi in quantità e valore, suddividendo i ricavi derivanti da:
  - A. produzione conferita o resa disponibile dai soci per i prodotti/settori di riconoscimento;
  - B. produzione acquistata da non soci o da soci aderenti per un prodotto diverso da quello di cui trattasi;
  - C. produzione relativa a prodotti/settori eventualmente non oggetto di riconoscimento.

Nel caso l'OP abbia soci in più regioni, la ripartizione dei ricavi deve essere fatta, nella nota integrativa al bilancio, anche per regioni di produzione.

Nell'ipotesi in cui l'OP sia riconosciuta per più settori o per più prodotti la ripartizione dei ricavi deve avvenire, suddividendola per settori o prodotti.

Qualora sia costituita una sezione OP le suddette informazioni, nella nota integrativa al bilancio, devono essere chiaramente suddivise dalle altre e riferite esclusivamente alla produzione dei soci aderenti alla sezione stessa.

Tali dati di bilancio devono trovare riscontro esplicito nel registro di carico e scarico e nel relativo estratto riepilogativo caricato nel Programma informatico "Gestione OP", in particolare per quanto riguarda il valore della fatturazione diretta dell'OP indicato nella colonna B dell'Allegato 4, del riepilogo del registro di carico e scarico - parte scarico.

Le informazioni di cui sopra devono essere evidenziate, se possibile, nella voce A1 del conto economico (art. 2425 c.c.), e comunque devono essere sempre chiaramente indicate nella nota integrativa (art. 2427 c.c.). Nella nota integrativa deve essere riportato anche il valore, in percentuale, della produzione commercializzata proveniente dalla cessione o dal conferimento dei soci rispetto al valore della produzione commercializzata complessivamente dall'OP per ogni settore o prodotto o gruppi di prodotti oggetto di riconoscimento.

L'importo totale delle fatture emesse direttamente dai soci, relative al prodotto commercializzato sulla base di contratti, contratti quadro, stipulati dall'OP o venduto in nome e per conto dei soci, deve essere indicato nei conti d'ordine separatamente per ciascun settore. Tale valore deve corrispondere alla somma di quelli indicati nella colonna D dell'Allegato 4 del riepilogo del registro di carico e scarico - parte scarico.

#### **5) Elenco regionale**

Le OP riconosciute secondo le presenti Disposizioni sono iscritte nell'Elenco regionale di cui all'art. 2 della L.R. 24/2000 che riporta, per ciascuna OP iscritta, l'indicazione della ragione sociale, della sede legale e di quella operativa presente nel territorio regionale, l'eventuale costituzione della sezione OP, del settore o prodotto per cui è iscritta.

Le OP sono identificate con un numero progressivo di iscrizione. Nel caso l'OP richieda l'iscrizione, contemporanea o successiva, per più settori, ognuno di essi è identificato con un diverso numero d'iscrizione.

Il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provvede con proprio atto:

- all'iscrizione delle OP in possesso dei requisiti previsti;
- all'aggiornamento dell'iscrizione;
- all'eventuale sospensione o cancellazione dall'Elenco.

L'Elenco è pubblicato sul sito web "E-R agricoltura e pesca" della Regione Emilia-Romagna.

### **5.1 Adempimenti dell'OP a seguito di intervenute modifiche societarie o amministrative**

È fatto obbligo al legale rappresentante dell'OP di comunicare alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, ogni variazione e di trasmettere, entro 30 giorni dalla loro approvazione, copia degli atti con cui l'OP provvede a modificare lo statuto, la sede legale, la sede operativa, la forma societaria, l'oggetto dell'attività, il legale rappresentante, l'amministratore delegato, l'assetto amministrativo/commerciale dell'OP o i regolamenti interni dell'OP.

Il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera con proprio atto formale, a seguito di apposita istruttoria, provvede all'aggiornamento dell'Elenco solo nel caso siano stati modificati elementi sostanziali, quali la ragione sociale, il CUA, i prodotti d'iscrizione incluse le tipologie merceologiche, la sede legale ed operativa (qualora vengano trasferite al di fuori della regione).

Per eventuali ulteriori aggiornamenti si procede, dopo le opportune verifiche, alla semplice annotazione della modifica sull'Elenco regionale.

Il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera trasmette i provvedimenti di iscrizione e comunica gli eventuali aggiornamenti al Ministero ed alle altre Regioni interessate.

### **5.2 Programma informatico per la gestione dati OP**

Ciascuna OP, attraverso il programma informatico "Gestione OP", messo a disposizione dalla Regione, gestisce l'archivio dei soci nonché i riepiloghi dei registri di carico e scarico contenenti le informazioni indicate negli allegati 3 e 4. Il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, con proprio atto formale, determina le procedure di applicazione del suddetto programma informatico e gli obblighi in capo alle OP.

## **6) Elenco Nazionale delle OP**

La Regione trasmette al Ministero, in base alla normativa nazionale vigente, le informazioni in merito alle OP riconosciute ed i successivi aggiornamenti, anche ai fini dell'iscrizione all'Elenco nazionale.

## **7) Domanda di iscrizione nell'Elenco regionale**

L'istanza di riconoscimento dell'OP ed iscrizione nell'Elenco regionale, in bollo, deve essere presentata alla "Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera – Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna o all'indirizzo PEC [agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it)", debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione, con firma autografa o digitale a seconda della modalità con cui viene presentata l'istanza stessa (si rimanda alla vigente disciplina in materia - art. 38 DPR 445/2000). Per l'assolvimento del bollo in modo virtuale sulle istanze presentate a mezzo PEC si rimanda alla normativa nazionale vigente in materia; in alternativa è possibile utilizzare il fac-simile "Modulo per l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico".

La domanda deve contenere l'esatta indicazione di:

- ragione sociale (con eventuale indicazione della sezione OP);
- CUA;

- numero REA
- legale rappresentante;
- sede legale;
- sede operativa;
- recapito telefonico, eventuale sito Internet, indirizzo di posta elettronica certificata;
- settore o prodotto per cui si chiede l'iscrizione.

Alla domanda devono essere allegati i documenti necessari alla verifica dei requisiti di cui all'art. 3 della L.R. 24/2000 ed in particolare:

- a) scheda informativa dell'OP;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
- c) copia del regolamento interno relativo alle modalità di produzione, conferimento, commercializzazione dei prodotti da parte dei soci produttori e le modalità di controllo svolte dall'OP, con relativa copia del verbale di approvazione;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante:
  - l'iscrizione della società all'anagrafe delle aziende agricole;
  - numero dei soci diretti, come risulta dal libro soci (con indicazione della tipologia: es. socio produttore, socio sovventore, ecc.);
  - numero dei soci produttori agricoli (distinti tra diretti e indiretti);
  - oppure numero dei produttori della specifica produzione vitivinicola DOP o IGP (solo per le OP che chiedano riconoscimento per vini DOP e IGP);
  - che presso la sede della OP sono conservate copie degli statuti dei soci con personalità giuridica e delle deliberazioni con cui è stata approvata l'adesione degli stessi all'OP;
  - che presso la sede dell'OP sono conservate le adesioni dei soci diretti persone fisiche;
  - il VPC, conferito dai soci produttori, calcolato come indicato al paragrafo 4.6 delle presenti disposizioni;
  - oppure volume di produzione rivendicata (solo per OP che chiedano riconoscimento per vini DOP e IGP);
  - che i soci, diretti e indiretti, non sono aderenti ad altra OP per il medesimo prodotto;
- e) una relazione tecnico-amministrativa-commerciale dell'OP, che descriva anche le strutture tecniche idonee alla gestione della produzione trattata, con l'indicazione del personale amministrativo, commerciale e tecnico impiegato, nonché l'attività svolta in comune ai sensi dell'art. 152, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento;
- f) dichiarazione in merito alla presenza di un supporto amministrativo per la tenuta della contabilità della società;
- g) organigramma dell'OP con l'indicazione del referente tecnico e commerciale;
- h) dichiarazione di essere a conoscenza di dover fornire l'elenco nominativo di tutti i soci produttori agricoli aderenti all'OP, sia diretti che indiretti, elaborato secondo quanto indicato al paragrafo 5.2;
- i) copia del verbale dell'assemblea dei soci che indichi la volontà dei soci stessi di richiedere il riconoscimento, incaricando il legale rappresentante, o altro amministratore delegato, di formalizzare l'istanza.

Nel caso l'OP abbia soci in più regioni, l'OP dovrà integrare la dichiarazione sostitutiva di cui al punto d) con quanto segue:

- numero dei soci produttori agricoli suddivisi per regione (distinti tra diretti e indiretti);
- il VPC, conferito dai soci produttori, calcolato come indicato al paragrafo 4.6 delle presenti disposizioni, suddiviso per regione.

Nel caso di soci che stipulino contratti associativi di soccida, sia in qualità di soccidanti che di soccidari, l'OP deve inoltre allegare l'elenco delle imprese agricole coinvolte, anche se non socie, fornendo gli stessi dati che sono richiesti per i soci, suddivisi eventualmente per regione in relazione alla sede operativa dell'impresa agricola coinvolta.

Tutta la modulistica verrà approvata con apposito atto del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

### **7.1 Istruttoria e iscrizione nell'Elenco regionale**

Il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera può richiedere, in fase di istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli, anche presso la sede dell'OP, se ritenuti necessari.

L'istruttoria si conclude con la redazione di un verbale.

Il Responsabile del Servizio, sulla base dell'esito dell'istruttoria, provvede, con proprio atto formale, all'iscrizione nell'Elenco, precisando eventualmente nel provvedimento se si tratti di una OP con soci in più regioni. Contestualmente lo stesso Responsabile inoltra la documentazione necessaria al Ministero per l'iscrizione all'Elenco nazionale delle OP.

Il procedimento di iscrizione dell'OP nell'Elenco deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, salvo sospensione o proroga dei termini. Il procedimento è sospeso anche in attesa delle verifiche necessarie e obbligatorie da parte delle altre Regioni interessate nel caso di OP con soci in più regioni.

Il procedimento è articolato come segue:

- *Istruttoria e iscrizione nell'Elenco*

L'istruttoria si compone delle seguenti fasi, non necessariamente svolte secondo l'ordine indicato:

- I. Istruttoria documentale: il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera verifica la regolarità e la completezza della domanda e la rispondenza dei requisiti tecnico-amministrativi a quelli previsti;
- II. Sopralluogo presso la sede del soggetto richiedente per la constatazione delle potenzialità operative, il riscontro delle dichiarazioni e della documentazione presentata.

In particolare, devono essere esaminati i seguenti aspetti:

- a) Elenco soci produttori agricoli:
  - presso la sede dell'OP va verificata, a campione, la corrispondenza del libro soci con l'Elenco dei soci produttori redatto secondo le modalità di cui al paragrafo 5.2;
  - possono essere effettuate ulteriori verifiche, presso la sede dei soci persone giuridiche, in merito alla corrispondenza dell'Elenco dei soci indiretti dell'OP al libro soci della persona giuridica;
- b) organizzazione commerciale e disponibilità di risorse umane, materiali e tecniche per lo svolgimento della propria attività tra cui ad esempio mezzi per l'eventuale stoccaggio, confezionamento, trasporto e trasformazione dei prodotti, nonché l'attività svolta in comune ai sensi dell'art. 152, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento;
- c) statuti e deliberazioni di adesione all'OP dei soci persone giuridiche con verifica a campione. Negli statuti vanno verificate in particolare le parti relative all'oggetto della società e agli obblighi dei soci, al fine di verificarne la compatibilità con gli obblighi imposti per l'adesione all'OP;
- d) domanda di adesione dei soci persone fisiche, estratti a campione;

- e) valore della produzione commercializzata dichiarata nella domanda di adesione;
- f) verifica che il VPC dell'OP provenga dalla cessione o dal conferimento del prodotto dei soci in misura superiore al 50% della produzione complessivamente commercializzata dall'OP stessa per il settore o per il/i prodotto/i di riconoscimento.

L'OP è tenuta a fornire eventuali informazioni sulla elaborazione dei dati di produzione presentati in domanda mettendo a disposizione i documenti di supporto (es. bilancio, registro di carico e scarico, registro di magazzino, fatture dei soci produttori, altri documenti contabili, ecc.).

Analoghe verifiche possono essere svolte presso la sede dei soci, sia persone giuridiche che soci produttori aderenti all'OP.

- III. Controllo della doppia adesione sugli elenchi dei soci produttori agricoli (diretti ed indiretti), con l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, al fine di gestire l'eventuale adesione, da parte del socio, a due diverse OP, per lo stesso prodotto secondo quanto indicato al paragrafo 5.2;
- IV. Controllo dei soci produttori diretti ed indiretti, finalizzato a verificare l'esistenza delle aziende agricole e presenza del fascicolo aziendale: tale verifica viene assolta anche mediante l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, secondo quanto indicato al paragrafo 5.2.

Il verbale conclusivo dell'istruttoria, redatto e sottoscritto dagli incaricati e dal Responsabile del procedimento, è trasmesso al Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

#### - *Pubblicizzazione del provvedimento di iscrizione*

Il provvedimento di iscrizione all'Elenco regionale viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, comunicato all'Organizzazione interessata e trasmesso al MIPAAF per l'iscrizione all'Elenco nazionale delle OP.

### **7.2 Verifiche ulteriori per l'iscrizione di OP con soci in più regioni**

Nel caso di richiesta di iscrizione di OP con soci in più regioni, fermo restando quanto indicato al paragrafo precedente, il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provvede a chiedere alle altre Regioni interessate di svolgere le verifiche previste dalla normativa nazionale vigente in materia ed eventuali linee guida applicative.

Spetta alla Regione di riferimento l'eventuale estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo. Tale campione è definito secondo le suddette linee guida nazionali.

Nel caso i soci stipulino contratti associativi di soccida, il controllo può essere esteso anche agli allevamenti dei contraenti non soci (sia in qualità di soccidanti che di soccidari).

Il verbale conclusivo di istruttoria tiene conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalle Regioni coinvolte.

### **7.3 Variazione dell'iscrizione da parte di OP già iscritte**

Le OP già iscritte nell'Elenco regionale possono richiedere:

- un'estensione dell'iscrizione a tutto il settore di appartenenza o ad un nuovo prodotto o a specifiche tipologie merceologiche;
- una modifica del riconoscimento da OP regionale ad OP con soci in più Regioni o viceversa;
- una riduzione-limitazione dell'iscrizione a prodotti specifici o a tipologie merceologiche.

L'istanza, in bollo, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'OP, deve essere presentata alla "Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera - Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna", o



all'indirizzo PEC [agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it) ", secondo le stesse modalità sopra precisate al paragrafo 7, a cui si rimanda.

Per l'assolvimento del bollo in modo virtuale sulle istanze presentate a mezzo PEC si rimanda alla normativa nazionale vigente in materia; in alternativa è possibile utilizzare il fac-simile "Modulo per l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico".

La domanda deve contenere l'esatta indicazione di:

- ragione sociale;
- legale rappresentante;
- settore o prodotto per cui si chiede l'estensione o la riduzione-limitazione;
- elenco soci suddivisi per Regione in caso di richiesta di variazione da OP regionale ad OP interregionale o viceversa.

Alla domanda devono essere allegati nel caso l'OP:

1. richiama l'estensione per tutto il settore di appartenenza o per un nuovo prodotto la limitazione a specifici prodotti o categorie merceologiche:
  - copia della deliberazione dell'organo competente in ordine alla presentazione della domanda;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante indicante il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori nell'ultimo anno, relativa all'intero settore o al prodotto oggetto della domanda di variazione. Tale volume è calcolato come indicato al paragrafo 4.1 delle presenti disposizioni; in caso di limitazione di prodotti deve essere naturalmente rispettato il fatturato minimo previsto all'Allegato 2.
2. richiama l'estensione quale OP interregionale o la riduzione ad OP regionale:
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante indicante:
    - a. il numero dei soci produttori agricoli suddivisi per regione (distinti tra diretti e indiretti);
    - b. il valore di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, calcolato come indicato al paragrafo 4.6 delle presenti disposizioni, suddiviso per regione.

Il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera, sulla base dell'esito dell'istruttoria, provvede alla variazione dell'iscrizione nell'Elenco regionale con proprio atto formale.

Il provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, comunicato all'organizzazione interessata e trasmesso al Ministero per l'iscrizione all'Elenco nazionale.

Il procedimento di variazione deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, salvo sospensione o proroga dei termini. Il procedimento è sospeso anche in attesa delle verifiche necessarie e obbligatorie da parte delle altre Regioni interessate previste al paragrafo 7.2.

## **8) Controlli sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco regionale**

Le OP riconosciute e iscritte nell'Elenco regionale devono comunicare annualmente, mediante l'applicativo "Gestione OP", al Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera, le seguenti informazioni:

- entro il 28 febbraio, l'aggiornamento dell'anagrafica dei soci e dei produttori conferenti, sia diretti che indiretti, inclusa l'indicazione dei prodotti da essi conferiti, secondo le modalità indicate al paragrafo 5.2 e al successivo atto del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera che fissa le procedure di applicazione.
- entro il 31 maggio o comunque entro 1 mese dal termine utile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio relativo all'anno precedente, i dati riepilogativi del registro di carico e scarico (contenenti le informazioni presenti negli allegati 3 e 4) secondo le modalità indicate al paragrafo 5.2 e al successivo atto del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera che fissa le procedure di applicazione.

Le OP devono provvedere annualmente ad indicare nel Bilancio di esercizio, nella voce A1 del conto economico (art. 2425 c.c.), o in alternativa nella nota integrativa (art. 2427 c.c.), i dati relativi al VPC derivante dai conferimenti dei soci produttori e il commercializzato totale dall'OP.

Le OP, devono inoltre inviare al Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera entro il 31 maggio o comunque entro 1 mese dal termine utile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente i seguenti documenti:

1. dichiarazione di aver aggiornato nei termini previsti l'elenco nominativo dei soci produttori diretti ed indiretti e di aver inserito i dati riepilogativi dei registri di carico e scarico, secondo le procedure informatiche indicate al paragrafo 5.2;
2. relazione sull'attività commerciale, contenente le seguenti informazioni: 1) Principali canali commerciali intesi come tipologia di clienti - es. industria di trasformazione, GDO, commercio tradizionale, Ho.Re.Ca. ecc.; 2) Aree di vendita - es. locale, nazionale, estero (quali paesi); 3) Modalità di contrattazione - es. tramite mediatori commerciali, contratti spot o programmati pluriennali ecc.; 4) Organizzazione della rete commerciale - es. distribuzione diretta tramite dipendenti, propri punti vendita ecc., distribuzione indiretta tramite concessionari, agenti, importatori ecc.; 5) Gamma di prodotto; 6) Posizionamento sul mercato - es. quota di mercato detenuta a livello regionale e nazionale; 7) Eventuali variazioni previste per i vari aspetti;
3. per le soccide, l'elenco delle imprese agricole coinvolte, anche se non socie, sia in qualità di soccidanti che di soccidari. L'elenco deve contenere gli stessi dati che sono richiesti per i soci, suddivisi eventualmente per regione in relazione alla sede operativa dell'impresa agricola coinvolta;
4. elenco delle eventuali autorizzazioni in deroga concesse annualmente con la precisazione dei produttori interessati e delle condizioni di deroga.

I controlli sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco regionale saranno svolti secondo le seguenti modalità:

a) *verifiche d'ufficio di tipo tecnico-amministrativo (con cadenza annuale)*

Il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera verifica annualmente:

- l'avvenuta indicazione nella voce A1 del conto economico (art. 2425 c.c.) o nella nota integrativa del bilancio annuale di esercizio (art. 2427 c.c.) dei dati relativi al VPC, derivante dai conferimenti dei soci produttori, il commercializzato totale dall'OP, nonché i relativi importi, mediante visura camerale accedendo alla banca dati presente su Telemaco;

- il raggiungimento del VPC minimo indicato nell'allegato 2), derivante dalla produzione conferita dai soci produttori aderenti all'OP, riferito al settore di riconoscimento;
- l'avvenuto aggiornamento, nell'apposito applicativo informatico "Gestione OP", dei dati relativi ai soci, ai produttori conferenti, al prodotto da essi conferito ed al registro di carico e scarico suddiviso eventualmente per Regione di produzione del prodotto commercializzato;
- controllo informatico dell'eventuale doppia adesione dei soci produttori a diverse OP per lo stesso prodotto; detti controlli, effettuati in automatico dall'applicativo "Gestione OP" hanno lo scopo di verificare l'esistenza delle imprese socie, la loro eventuale presenza anche in altre OP per lo stesso prodotto;
- la presenza del numero minimo di soci produttori indicati nell'allegato 2) per il settore di riconoscimento;
- la corrispondenza dei dati indicati nel riepilogo del registro di carico e scarico inseriti nell'applicativo informatico "Gestione OP", con quanto riportato nel bilancio d'esercizio, raffrontandoli mediante la suddetta visura in Telemaco;
- la conformità delle modifiche dello statuto e/o regolamento interno alle disposizioni vigenti;
- verifica della documentazione trasmessa dall'OP.

Tali verifiche sono svolte, tenuto conto dei diversi termini di approvazione dei bilanci di ciascuna OP, entro 90 giorni dall'accertata pubblicazione del bilancio nella banca dati Telemaco del registro imprese. Gli esiti delle verifiche effettuate saranno sintetizzati in appositi verbali.

Nel caso della doppia adesione di un socio a due OP, i doppi soci, al di fuori delle ipotesi espressamente previste, nonché i relativi quantitativi di prodotto conferiti a più OP, devono essere esclusi sia dal calcolo del numero minimo dei soci, che dal calcolo del VPC dall'OP, ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti d'iscrizione all'Elenco regionale. Il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera provvede a comunicare per iscritto all'OP l'irregolarità riferita al socio.

L'OP deve dare dimostrazione di aver intrapreso le adeguate azioni per risolvere l'irregolarità, quali ad esempio, in successione di aggravamento nel caso il socio non si metta in regola, la contestazione al socio, la diffida, l'esclusione del socio stesso dall'OP.

*b) controllo del mantenimento dei requisiti (a cadenza almeno triennale)*

Il procedimento di controllo del mantenimento dei requisiti di iscrizione dell'OP nell'Elenco regionale inizia d'ufficio e deve concludersi entro 120 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, salvo sospensione o proroga dei termini. Il controllo deve essere svolto almeno 1 volta ogni 3 anni e prevedere una visita ispettiva in loco presso la sede dell'OP, documentata con apposito verbale d'ispezione.

Per le OP interregionali, il procedimento è sospeso in attesa delle verifiche necessarie e obbligatorie da parte delle altre Regioni interessate nel caso di OP con soci in più regioni.

Il Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera, entro il 31 maggio di ogni anno, estrae il campione delle OP da verificare, pari almeno al 30% delle OP iscritte nell'elenco regionale, sulla base di un'analisi dei rischi che consideri i seguenti parametri:

- OP di recente riconoscimento (meno di 3 anni) – elemento di incremento del rischio;
- controllo in loco già effettuato nei due anni precedenti - elemento di riduzione del rischio.

Le OP di nuovo riconoscimento saranno, in ogni caso, controllate dopo il primo anno di attività.

A tale campione sono eventualmente aggiunte le OP che a seguito delle verifiche tecnico-amministrative d'ufficio di cui alla lettera a), risultino:

- non aver adempiuto all'aggiornamento, nell'apposito applicativo informatico "Gestione OP", dei dati relativi ai soci produttori conferenti e dei dati del registro di carico e scarico, per l'anno considerato;
- non vi sia corrispondenza dei dati indicati nel riepilogo del registro di carico e scarico inseriti nell'applicativo informatico "Gestione OP", con quanto riportato nel bilancio d'esercizio, verificato mediante la suddetta visura in Telemaco;
- mancata indicazione dei dati previsti relativi al VPC nel bilancio di esercizio.

I controlli per il mantenimento dei requisiti, inclusa la visita ispettiva in loco, sono complessivamente volti ad esaminare in particolare i seguenti aspetti:

- a) il possesso del requisito minimo del VPC dall'OP di cui al più volte citato Allegato 2) delle presenti disposizioni. Tale controllo viene effettuato mediante il raffronto con i documenti contabili e fiscali conservati presso la sede dell'OP (in particolare fatture di vendita del prodotto), inclusi i dati di bilancio;
- b) verifica che il VPC dell'OP provenga dalla cessione o dal conferimento del prodotto dei soci nel rispetto dei vincoli del produttore in misura superiore al 50% della produzione complessivamente commercializzata dall'OP stessa per il settore o per il/i prodotto/i di riconoscimento;
- c) il rispetto del numero minimo di soci produttori, diretti o indiretti, richiesti dalla normativa e riportati nell'allegato 2 ed il rispetto del numero massimo consentito di soci non produttori;
- d) verifica a campione dell'elenco soci produttori agricoli, della corrispondenza dell'Elenco dei soci di cui al paragrafo 5.2, redatto dall'OP stessa, con il libro soci;
- e) verifica dell'organizzazione tecnico-amministrativa-commerciale, del personale amministrativo, commerciale e tecnico a disposizione, della eventuale disponibilità di strutture, mezzi tecnici ed organizzativi anche per l'eventuale stoccaggio, confezionamento, trasporto e trasformazione dei prodotti, nonché l'attività svolta in comune ai sensi dell'art. 152, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento;
- f) verifiche sui contratti di commercializzazione del prodotto da parte dell'OP;
- g) statuti e deliberazioni di adesione all'OP dei soci persone giuridiche con verifica a campione. Negli statuti devono essere esaminate le parti relative all'oggetto sociale e agli obblighi dei soci, al fine di verificarne la compatibilità con gli obblighi imposti per l'adesione all'OP;
- h) il rispetto dei vincoli del produttore come definiti al paragrafo 4.8 e delle eventuali autorizzazioni in deroga concesse di cui al paragrafo 4.9.;
- i) domande di adesione dei soci persone fisiche;
- j) verifica dello svolgimento di una delle attività previste al paragrafo 2;
- k) eventuale presenza di contratti di soccida ed elenchi dei soccidanti e dei soccidari.

Possono essere effettuate ulteriori verifiche, eventualmente presso la sede dei soci persone giuridiche, in merito alla corrispondenza dell'Elenco dei soci indiretti dell'OP con il libro soci della persona giuridica.

La Regione può richiedere tutte le informazioni, i dati e i documenti ritenuti necessari nonché effettuare ispezioni presso la sede dell'OP e delle imprese aderenti all'OP.

Sono effettuati inoltre controlli sulle quantità e sui valori dichiarati nel riepilogo del registro di carico e scarico inseriti nel programma informatico "Gestione OP". Detti controlli devono riguardare, a campione, il prodotto conferito dai soci, il prodotto fatturato direttamente dall'OP, nonché l'eventuale fatturazione dei soci su contratto OP, mediante raffronto con i documenti contabili e fiscali presso l'OP stessa.

Possono, inoltre, essere effettuate verifiche presso singole aziende agricole di soci produttori; dette visite ispettive in loco sono documentate compilando apposito verbale.

#### *b.1) Controlli a campione sui produttori aderenti all'OP*

Sono effettuati controlli sul prodotto conferito dai singoli soci produttori (a campione), attraverso l'incrocio con banche dati ufficiali, per la verifica del rispetto dei vincoli del produttore stesso.

In base alle linee guida nazionali, previste dal D.M. 387/2016 e s.m.i., il campione di soci da sottoporre a controllo è determinato dalla somma del numero dei soci, ricadenti nei seguenti scaglioni, calcolato applicando le sotto indicate percentuali:

- a. 5% da 5 fino a 200 soci produttori, comunque con un minimo di 5;
- b. 2% da 201 a 500 soci produttori;
- c. 1% da 501 a 1.000 soci produttori;
- d. 0,5% oltre 1.000 soci produttori.

Il controllo si svolge mediante il raffronto dei dati relativi ai quantitativi delle produzioni conferite all'OP dal singolo socio, desunti dai documenti contabili e fiscali conservati presso l'OP, rispetto ai quantitativi delle produzioni o delle relative stime elaborate dai dati desumibili dalle banche dati ufficiali (es. anagrafe regionale delle aziende agricole, Piano Colturale Unico, sistema informativo quote latte, anagrafe zootecnica, ecc.), qualora disponibili. Le produzioni stimate dei singoli produttori di cui sopra sono quindi confrontate con i documenti contabili e fiscali presso l'OP ed in particolare con le fatture, per controllare la relativa disponibilità del prodotto.

Qualora i soci abbiano stipulato contratti di soccida, sia in veste di soccidante che di soccidario, l'OP deve essere in grado di produrre la documentazione relativa a tutto il prodotto di spettanza del socio, anche quello proveniente da allevamenti gestiti con contratti di soccida, sia in Emilia-Romagna che in altre regioni (in caso di OP con soci in più regioni).

Qualora i contratti di soccida stipulati non contengano gli elementi indicati nell'allegato 5, la produzione ottenuta in forza dei contratti stessi viene esclusa dal calcolo del VPC dall'OP.

Nell'eventualità che il produttore abbia fatturato direttamente una parte del prodotto sulla base di contratti stipulati dall'OP inclusa la vendita in nome e per conto del socio, devono essere resi disponibili i contratti e le copie delle relative fatture.

#### *b.2) Verbale di controllo del mantenimento requisiti*

Il Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera redige apposito verbale istruttorio riepilogativo, redatto successivamente alla visita ispettiva ispezione in loco di cui riporta o allega gli esiti, dal quale risultano gli esiti dei controlli effettuati e, conseguentemente, il mantenimento o meno dei requisiti previsti.

### **9) Inadempienze e inosservanza dei requisiti di riconoscimento**

In applicazione dell'art. 8, comma 2, della L.R. 24/2000 il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera provvede, in relazione alla natura e gravità delle inadempienze riscontrate (incluse la perdita o il mancato raggiungimento di uno o più requisiti), a diffidare l'Organizzazione ad adeguarsi alle disposizioni violate concedendo da 1 a 12 mesi per il superamento delle inadempienze e disponendo l'immediata sospensione dall'Elenco.

In caso di non adeguamento, entro i termini concessi, la Regione dispone la cancellazione dall'Elenco regionale, con decorrenza dal momento in cui è stata accertata l'inadempienza, ovvero la perdita o il mancato raggiungimento di uno o più requisiti di riconoscimento dell'OP.

Il provvedimento di cancellazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e comunicato all'OP, al Ministero e alle Regioni interessate.

Se, per documentate cause di forza maggiore, il prodotto commercializzato dall'OP scende al di sotto del valore minimo richiesto, il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie

di filiera può consentire, per un periodo predefinito e con provvedimento motivato, il mantenimento dell'iscrizione senza l'erogazione dei contributi di cui alla L.R. n. 24/2000.

### **10) Fusione e incorporazione**

Nel caso di operazioni di fusione o incorporazione tra OP già iscritte nell'Elenco regionale sono previste le seguenti disposizioni.

- Nell'ipotesi di fusione di due o più OP mediante costituzione di una nuova società, tale società deve presentare:
  - domanda di iscrizione all'Elenco regionale secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 7, a cui fa seguito, in caso di esito positivo dell'istruttoria, l'iscrizione all'Elenco regionale secondo quanto indicato al precedente paragrafo 7.1. Il Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera effettua in questo caso un'istruttoria esclusivamente documentale;
  - contestuale richiesta di cancellazione dall'Elenco regionale delle OP coinvolte nella procedura di fusione.

Il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera provvede alla cancellazione dall'Elenco regionale delle OP coinvolte nella procedura di fusione.

- Nel caso di operazioni d'incorporazione, l'OP incorporante deve presentare, entro un mese dal compimento di tutti gli adempimenti relativi alla fusione:
  - copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - copia autentica dell'atto di incorporazione;
  - i bilanci straordinari redatti in occasione dell'incorporazione;
  - eventuale domanda di variazione, secondo le modalità di cui al paragrafo 7.3, qualora l'OP incorporata fosse riconosciuta per settori o prodotti diversi;
  - contestuale richiesta di cancellazione dall'Elenco regionale delle OP incorporate.

L'OP incorporante deve inoltre provvedere, nel rispetto dei termini di cui al paragrafo 8, alle comunicazioni annuali ivi indicate, nonché ad indicare nel Bilancio consuntivo di esercizio, se possibile nella voce A1 del conto economico (art. 2425 c.c.), e comunque sempre nella nota integrativa (art. 2427 c.c.), i dati relativi al VPC.

Possono comunque essere chiesti ulteriori documenti che si rendessero necessari nel corso dell'istruttoria.

Il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e Sinergie di filiera provvede alla cancellazione dall'Elenco regionale delle OP incorporate.

I controlli per il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco regionale dell'OP incorporante vengono effettuati in occasione e con le modalità dei controlli indicati al precedente paragrafo 8.

**Allegato 2 – Requisiti e parametri tecnico-economici per il riconoscimento delle  
Organizzazioni dei produttori – art. 152 e segg. del Regolamento (UE) 1308/2013 e s.m.i.**

<b>CODICE IT</b>	<b>SETTORE</b>	<b>NUMERO PRODUTTORI</b>	<b>VALORE MINIMO DI PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA (EURO)</b>
IT/CER/000	CEREALI	5	1.000.000,00
IT/RIS/000	RISO	5	750.000,00
IT/ZUC/000	ZUCCHERO	5	1.000.000,00
IT/FOR/000	FORAGGI ESSICCATI	5	1.000.000,00
IT/SEM/000	SEMENTI	5	1.000.000,00
IT/LUP/000	LUPPOLO	5	500.000,00
IT/LIN/000	LINO E CANAPA	5	500.000,00
IT/VIT/000	VITIVINICOLO	20	1.000.000,00
IT/FLO/000	FLORICOLTURA	5	1.000.000,00
IT/TAB/000	TABACCO	30	1.000.000,00
IT/BOV/000	CARNI BOVINE	5	1.000.000,00
IT/BOV/001	carni bovine da razze autoctone o in via di estinzione	5	200.000,00
IT/LAT/000	LATTE E PRODOTTI LATTIERO CASEARI		
IT/LAT/001	latte bovino	10	1.500.000,00
IT/LAT/002	latte bufalino	5	500.000,00
IT/LAT/003	latte ovi-caprino	5	300.000,00
IT/SUI/000	CARNI SUINE	5	1.000.000,00
IT/SUI/001	carni suine da razze autoctone o in via di estinzione	5	200.000,00
IT/OVI/000	CARNI OVINE E CAPRINE	5	300.000,00
IT/OVI/001	carni ovine e caprine da razze autoctone o in via di estinzione	5	150.000,00
IT/UOV/000	UOVA	5	1.000.000,00
IT/AVI/000	CARNI DI POLLAME	5	1.000.000,00
IT/ALC/000	ALCOLE ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA	5	1.000.000,00
IT/API/000	PRODOTTI DELL'APICOLTURA	5	300.000,00
IT/SET/000	BACCHI DA SETA	5	500.000,00
IT/ALT/000	ALTRI PRODOTTI		
IT/ALT/101	PATATE	15	1.000.000,00
IT/ALT/102	SUGHERO	5	500.000,00
IT/ALT/103	ALTRE CARNI E PELLAMI	5	500.000,00
IT/ALT/104	PROTEOLEAGINOSE	5	500.000,00
IT/ALT/105	ALTRO	5	300.000,00

**Riepilogo del Registro di carico e scarico del prodotto regionale per l'anno \_\_\_\_\_ o per la campagna \_\_\_\_\_**

**PARTE CARICO**

PRODOTTI	Rimanenze iniziali da prodotto dei soci	Prodotto dei soci (1)	Rimanenze finali da prodotto dei soci	Acquisti da non soci	Totale prodotto soci venduto nell'anno . . . . (2)
	Quantità (X)	Quantità (Y)	Quantità (Q)	Quantità (Z)	Quantità (X+Y-Q)
PRODOTTO 1					
PRODOTTO 2					
PRODOTTO 3					
PRODOTTO n					
<b>TOTALE</b>					

(1) comprende tutto il prodotto conferito all'OP e quello contrattato dall'OP ma fatturato dal socio, escluso il solo prodotto in deroga

(2) i quantitativi indicati in questa colonna devono corrispondere al totale della colonna E del modello riportato nell'Allegato 4



**Riepilogo del Registro di carico e scarico del prodotto regionale per l'anno \_\_\_\_\_ o per la campagna \_\_\_\_\_**

**PARTE SCARICO**

PRODOTTI	Fatturazione diretta OP riferita al prodotto soci			Fatturazione dei soci su contratto OP (1)			Totale prodotto (2)	Totale fatturazione (3)
	Quantità (A)	Val. un.	Valore Tot. (B)	Quantità (C)	Val. un.	Valore Tot. (D)	Quantità (E=A+C)	Valore tot. (F=B+D)
PRODOTTO 1								
PRODOTTO 2								
PRODOTTO 3								
PRODOTTO n								
<b>TOTALE</b>								

- (1) escluso quindi il prodotto in deroga
- (2) la quantità indicata per ciascun prodotto deve corrispondere al "Totale prodotto soci venduto nell'anno di riferimento" di cui al modello riportato nell'Allegato 3 e costituisce il prodotto regionale rappresentato in quantità fisica
- (3) il valore indicato per ciascun prodotto costituisce il prodotto regionale rappresentato espresso in valore

### **Soccida**

Qualora i soci dell'OP stipulino contratti di soccida, deve essere approvato un regolamento interno dell'OP che imponga, tra l'altro l'obbligo presentare, per i soci dell'OP che stipulino contratti di soccida, sia in qualità di soccidanti che di soccidari, l'elenco aggiornato dei soggetti (ditta o denominazione o ragione sociale) con cui rispettivamente ciascuno ha stipulato tali contratti.

I contratti di soccida stipulati dai soci dell'OP devono contenere le seguenti previsioni in conformità agli artt. 2171 e seguenti c.c.:

- la stima iniziale del bestiame, ed in particolare: numero, razza, qualità, il sesso, il peso, l'età del bestiame e il relativo valore di mercato (la presenza della stima iniziale, effettuata in base ai parametri sopra indicati, è fondamentale per il prelevamento e la divisione degli accrescimenti a fine contratto, ai sensi dell'art. 2181);
- non deve essere previsto nessun tipo di compenso, comunque denominato, a carattere meramente monetario e predeterminato nel contratto; l'unico compenso possibile deve essere quello di una partecipazione agli accrescimenti;
- la durata del contratto non deve essere eccessivamente breve, considerato che l'art. 2172 la fissa in tre anni, ove non sia previsto un termine diverso dai contratti (spesso legati alla durata dei cicli produttivi);
- le spese si dividono secondo le proporzioni stabilite dal contratto. E' nullo il patto con il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella a lui spettante nel guadagno;
- la direzione dell'impresa spetta al soccidante, anche se l'attività del soccidario non può essere meramente esecutiva, al punto da eseguire pedissequamente le direttive impartite dal soccidante.

Inoltre, i contratti di soccida stipulati dal socio dell'OP (soccidante) devono contenere chiari obblighi per i soccidari stessi in merito alle regole qualitative, quantitative e di produzione fissate dalle norme nazionali e regionali sulle OP. Tali contratti dovranno, altresì, riportare le regole fissate nei regolamenti interni dell'OP in modo da garantire il controllo diretto del socio sulla produzione del soccidario.

**Elementi da prevedere nello statuto dell'OP, nel rispetto del Reg. (UE) 1308/2013 e della Legge regionale 24/2000 e successive modificazioni:**

Le OP devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- società di capitali;
- società cooperative agricole e loro consorzi;
- società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme associate.

**Scopo – oggetto**

Indicare se sono costituite una o più sezioni OP all'interno della società, ovvero se tutta la società è costituita OP. Nell'eventualità che lo statuto preveda la costituzione di una (o più) sezione OP, esso deve garantire un'adeguata autonomia decisionale della sezione stessa, nonché una esclusiva fruizione dei benefici agli aderenti alla sezione.

Per ogni OP o sezione OP si dovranno inoltre:

- indicare il settore (o il prodotto) per i quali si costituisce;
- indicare le modalità di controllo diretto di tutta la produzione dei soci, relativamente al settore (o al prodotto) per cui si chiede l'iscrizione;
- indicare, con elenco specifico, le tipologie di attività che l'Organizzazione si propone di fare, dando risalto all'attività di tipo economico che la stessa è obbligata a fare e gli obiettivi che intende perseguire, quali ad esempio:
  - assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
  - concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
  - ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
  - svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;
  - promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
  - promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;
  - provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;
  - contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
  - sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;
  - fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

### **Soci produttori (diretti ed indiretti)**

- indicare la tipologia dei soci ed in particolare la qualifica di produttori agricoli, singoli o associati;
- indicare il limite di adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola OP;
- prevedere l'obbligo di trasferire le quote e le azioni solo a soggetti che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa regionale (produttori agricoli singoli o associati);
- i soci produttori devono contribuire alla costituzione di fondi di intervento e di altri fondi appositamente costituiti, necessari per conseguire gli scopi sociali, nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;
- i soci devono rendere disponibile all'OP, ai fini dell'immissione sul mercato, l'intera produzione per la quale aderiscono, salvo le autorizzazioni in deroga, come meglio sopra precisate al paragrafo 4.9 delle presenti disposizioni. Tale autorizzazione in deroga può essere prevista direttamente nello statuto, demandata al regolamento interno o ad una delibera del CDA;
- a ciascuna persona giuridica socia dell'OP deve essere imposto l'obbligo, per la medesima, di fornire l'elenco aggiornato dei soci indiretti;
- ciascuna persona giuridica socia dell'OP deve garantire che i propri soci produttori (soci indiretti dell'OP) siano sottoposti, attraverso opportune norme statutarie e regolamentari, agli stessi vincoli dei soci diretti, in particolare il periodo minimo di adesione, gli obblighi di conferimento e l'obbligo di adesione ad una sola OP per un determinato prodotto.

Lo statuto di una OP deve, inoltre, imporre ai propri aderenti i seguenti obblighi:

- applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;
- aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto, ad una sola OP, salvo deroga, in casi debitamente giustificati, qualora i produttori associati possiedano due o più unità di produzione distinte, situate in aree geografiche diverse;
- mantenere il vincolo associativo per almeno un anno e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno tre mesi e di massimo 6 mesi;
- fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori anche a fini statistici.

### **Soci sovventori, di partecipazione o finanziatori**

- in presenza di soci sovventori, di partecipazione o finanziatori, lo statuto dell'OP deve prevedere che tali figure, non aderendo in qualità di produttori agricoli, non possono determinare le decisioni dell'OP e non possono accedere, direttamente e/o indirettamente, agli eventuali benefici/contributi riconosciuti all'OP stessa;
- nello statuto devono pertanto essere previste opportune clausole, sia con riferimento alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci che a quelle del Consiglio di Amministrazione, nonché in merito alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione stesso;
- lo statuto, o un regolamento interno a cui rinvii lo statuto stesso, deve pertanto specificare gli ambiti decisionali ritenuti propri dell'OP ed in merito ai quali devono astenersi dal votare, in Assemblea, i soci non produttori (es. sovventori, di partecipazione o finanziatori) e, in Consiglio di amministrazione, i consiglieri che ne siano eventualmente espressione.

A titolo meramente orientativo detti ambiti sono:

- programma triennale e richieste di contributo;
- programmazione della produzione agricola: assistenza tecnica, regolamenti di

- produzione, standards qualitativi della produzione, accordi di coltivazione;
  - verifica del rispetto degli impegni assunti dai soci nei confronti dell'OP;
  - programmi commerciali.
- inoltre, i soci non produttori non possono rappresentare complessivamente più del 10% dei diritti di voto dell'OP;
- i soci non produttori, che aderiscono direttamente all'OP, non possono assumere direttamente cariche sociali e non possono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP;
- lo statuto deve precisare che solo i soci produttori agricoli aderenti all'OP possono accedere, direttamente o indirettamente, ai finanziamenti pubblici previsti per l'OP stessa.

### **Settore lattiero caseario**

In caso di OP del settore lattiero caseario, lo statuto dell'OP deve prevedere l'obbligo per i soci, sia diretti che indiretti, di essere in regola con la normativa nazionale in materia di prelievo supplementare del latte (ex regime quote latte); in caso di inosservanza di tale obbligo lo statuto deve prevedere adeguata sanzione, fino all'esclusione del socio dall'OP. Si intende in regola con la normativa in materia di quote latte il produttore che ha regolarmente versato il prelievo imputato come esigibile su SIAN, anche tramite adesione alla rateizzazione di cui alla L. 119/2003, alla L. 33/2009.

### **Controllo democratico**

Devono essere previste disposizioni atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione; in particolare, affinché le OP assicurino il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, gli statuti devono prevedere che un singolo produttore non possa detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie.

In deroga al punto precedente, la percentuale massima dei diritti di voto è diversamente definita per i seguenti casi:

- nel caso di OP costituite esclusivamente da due società cooperative, la percentuale massima dei diritti di voto non potrà superare il 50%;
- nel caso di OP costituite da due soci di cui uno solo è una società cooperativa, il limite del 35% non si applica alla società cooperativa.

### **Disposizioni generali**

Lo statuto di un'organizzazione di produttori deve contenere, inoltre, disposizioni concernenti:

- le procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;
- l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;
- le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
- le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;
- le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;
- le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione e/o dell'eventuale Sezione OP.

Gli elementi che seguono possono essere direttamente indicati nello statuto, oppure demandati ad

un regolamento interno:

- nei casi di inadempienza dei soci alle norme stabilite dalla Organizzazione, l'indicazione delle sanzioni, il procedimento e l'organo deputato ad applicarle; in particolare, prevedere che il socio, inadempiente agli obblighi stabiliti dallo statuto ovvero a quanto determinato negli atti deliberati dagli Organi della Società, è passibile di sanzioni stabilite con delibera del Consiglio di amministrazione, tenuto conto della gravità dell'inadempimento (ad esempio: 1. Diffida; 2. Sanzione pecuniaria da un minimo di Euro ..... ad un massimo di Euro ....; 3. Sospensione per un periodo determinato, dal godimento dei benefici derivanti dalla partecipazione alla società, fermo restando il rispetto degli obblighi sociali; 4. Espulsione secondo i criteri indicati nello statuto);
- la definizione delle modalità di produzione, di conferimento, di immissione del prodotto sul mercato, nonché le modalità di controllo della produzione dei soci (incluse la disciplina degli aspetti produttivi e commerciali ai fini della concentrazione del prodotto, della regolarizzazione dei prezzi, della promozione di tecniche colturali e d'allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi);
- le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'OP o della sezione OP, ivi incluse le precisazioni in materia di redazione di bilancio richieste dalle vigenti disposizioni applicative (al paragrafo 4.12 Redazione del bilancio).

### **Regolamenti**

Devono inoltre essere previste disposizioni, nello statuto o inserite di uno o più regolamenti interni, atte a:

- conseguire una effettiva gestione centralizzata della produzione dei soci, diretti ed indiretti, nonché un livello qualitativo dei prodotti particolarmente elevato e costante;
- imporre norme che garantiscano all'OP la possibilità di controllare la produzione dei soci, sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi, sia in fase di produzione che di commercializzazione;
- promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'utilizzo, da parte dei produttori associati, di tecniche colturali e di allevamento che, nel rispetto dell'ambiente, garantiscono il mantenimento di elevati livelli qualitativi della produzione;
- devono, comunque, essere approvati dall'Assemblea dei Soci uno o più regolamenti interni che definiscano le modalità di produzione (intese sia sotto il profilo qualitativo che di programmazione e organizzazione), di conferimento, di immissione sul mercato, nonché le modalità di controllo della produzione dei soci.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberta Chiarini, Responsabile del SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1252

IN FEDE

Roberta Chiarini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1252

IN FEDE

Valtiero Mazzotti



**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1980 del 11/11/2019

Seduta Num. 41

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Costi Palma

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi